Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 19255/077.11.2021 del 18 agosto 2021

/Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie Locali (rif. nota 29 luglio 2021, n.10427)

Oggetto: Interpretazione art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 119 - Indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale della Città di Enna.

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento, rappresenta che il Comune di Enna ha chiesto un parere sulla normativa indicata in oggetto.

Premesso che le problematiche connesse all'interpretazione della normativa in materia di indennità degli amministratori degli enti locali sono già state oggetto di richieste di parere in passato e che lo Scrivente si è espresso in ordine a diverse fattispecie ad essa connesse¹, riferisce su una ulteriore criticità precedentemente non approfondita.

Il Dipartimento delle Autonomie Locali, evidenzia che, l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, prevede che "Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica." e che l'art. 5, comma 3, del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 119 (cui la normativa regionale rinvia per l'individuazione delle indennità), recita: "Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.".

Riferisce altresì che, benché il Comune di Enna abbia una popolazione di poco inferiore ai 30.000 abitanti, al Sindaco di quel Comune viene corrisposta una indennità ancorata alla classe demografica superiore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 119/2000: "Ai sindaci di comuni

¹ Parere ULL n. 12 del 12 maggio 2016

capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.".

Infine, rileva che, da un lato, l'art. 4, comma 8, del D.M. n. 119/2000 dispone che: "Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.", mentre il successivo art 5 del D.M citato, al comma 3 recita: "Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.".

Ciò premesso, il Dipartimento delle Autonomie Locali chiede in concreto quale indennità vada attribuita al Presidente del Consiglio Comunale di Enna e se sia corretta l'interpretazione data sulla questione dal Segretario Generale in una nota allegata alla richiesta di parere.

2. In ordine al quesito prospettato, occorre delimitare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a questo Ufficio.

Al riguardo appare opportuno precisare che – giusta il disposto dell'art. 7 del D. Lgs. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza riservata a questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa allo Scrivente, ogni considerazione sull'attività svolta dall'Amministrazione attiva, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione istituzionalmente ascritti ai singoli Dipartimenti regionali.

Tuttavia, nell'intento di assicurare comunque un utile contributo, in ordine al quesito posto dal Dipartimento delle Autonomie Locali, si espongono qui di seguito brevi considerazioni di carattere generale in merito alle questioni giuridiche che il caso concreto propone.

3. In ordine allo specifico quesito prospettato, sembra opportuno delimitare il quadro normativo relativo alla fattispecie proposta.

La Regione Siciliana ha, come è noto, competenza esclusiva in materia, ai sensi dell'art. 14, lett. o) dello Statuto.

L'art. 2, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 rubricato: "Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori

locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30." ha il chiaro intento di allineare le indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli amministratori degli Enti Locali della Regione Siciliana a quelle previste a livello nazionale.

Il comma uno dell'art. 2 della l.r. citata dispone che: "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. (...)." ponendo a riferimento il "Regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119", tuttora vigente, per l'individuazione del quantum dell'indennità di funzione da assegnare agli amministratori locali siciliani.

Dal tenore letterale della norma regionale citata, rammentando la competenza esclusiva in materia della Regione Siciliana, si evince un generale rinvio dinamico al D.M. 4 aprile 2000, n. 119 quanto alle misure massime delle indennità e dei gettoni, fatte salve le specifiche disposizioni dettate dal legislatore regionale e, tra queste, quella relativa all'indennità da assegnare al presidente del consiglio che, come rammentato, deve essere pari a quella dell'assessore dei comuni della medesima classe demografica.

Sul punto, si rileva per completezza che anche il D.M. n. 119/2000, relativamente all'indennità di funzione dei presidenti del consiglio dispone all'art. 5, comma 3, che "Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.", senza alcun rinvio espresso ad altri articoli del Regolamento ovvero a deroghe esplicite per i Comuni che siano al contempo capoluogo di provincia, come espressamente previsto per la funzione di sindaco.

Quod lex voluit, dixit, e pertanto, considerato il richiamo testuale all'indennità dell'assessore "dei comuni della stessa classe demografica", che indubbiamente ha valenza generale e non prevede eccezioni per i capoluoghi di provincia (la norma prevista per l'indennità del Sindaco dei Comuni capoluogo di provincia non può essere presa in considerazione per il caso che ci occupa, perché non espressamente richiamata), non può che farsi riferimento tout court al dato demografico.

Per quanto sopra rilevato, per la quantificazione della indennità del Presidente del Consiglio comunale sembra potersi condividere la posizione espressa dal Segretario Generale del Comune e, dunque, prendere a riferimento esclusivamente la classe demografica dell'ente locale, ai fini della determinazione dell'indennità dell'assessore cui la prima va equiparata.

Nei termini di cui sopra è l'avviso dello Scrivente, il quale rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e approfondimento.

* * * * *

Ai termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo. Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Il Dirigente (Francesca Marcenò)

F.to L'AVVOCATO GENERALE (Bologna)